

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato = specificità dei motivi + schematicità – sovrabbondanza...a pena di inammissibilità. E' questa la formula della Corte di Appello di Brescia.

In tema di nuovo appello motivato¹, ex art. 342 c.p.c., l'intento del legislatore è quello di favorire la specificità dei motivi attraverso la schematicità degli stessi, che, scevri da qualsivoglia sovrabbondanza, consentano al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza.

Se l'appello si diffonde in considerazioni sovrabbondanti e ripetitive, senza fornire un'indicazione organica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e senza enunciare le modifiche richieste, allora è inammissibile.

¹ Per approfondimenti, in dottrina, si vedano:

- STILO, [I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014;
- CASCELLA, [Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- CAMPESE, [L'impugnabilità, o meno, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ.](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
- CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

...omissis...

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

RAGIONI DI DIRITTO

La Corte deve preliminarmente rilevare che l'atto di appello, notificato il 14 agosto 2013, non risponde ai criteri prescritti dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., secondo il quale *"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"*.

E' evidente l'intento del legislatore di favorire la specificità dei motivi attraverso lo schematismo degli stessi, che, scevri da qualsivoglia sovrabbondanza, consentano al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della dogianza.

Al contrario, nella specie, gli appellanti, pur avendo distinto le sei do-



La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

glianze, si diffondono in considerazioni sovrabbondanti e ripetitive, senza fornire un'organica indicazione delle parti del provvedimento che s'intendevano appellare (l'accenno è del tutto generico e disarmonico rispetto alle contestazioni mosse, cfr. pagg. 23, 26, 30, 32, 35 e 40). Manca altresì totalmente l'enunciazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto prospettata dal Tribunale, ossia qualsiasi impostazione alternativa a quella predicata dal giudice di primo grado.

In queste condizioni, il gravame va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.

Nulla sulle spese di lite.

Va altresì dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 13 comma 1 *quater* T.U. n. 115/2002, come introdotto dalla legge finanziaria 2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n° 1498, emessa dal Tribunale di Bergamo il 5 luglio 2012;
- condanna gli appellanti al pagamento dell'importo di cui all'art. 13 comma 1 *quater* T.U. n. 115/2002, come introdotto dalla legge finanziaria 2012



N.d.R.: per approfondimenti sulla giurisprudenza post novella, si vedano:

- [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.4.2014, n. 8940](#), *Non è impugnabile in Cassazione l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722](#), Ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna menzionare la motivazione circa l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento enunciata in secondo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- [Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014](#), Nuovo appello motivato: l'appellante deve indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta. L'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014;
- [Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293](#) con [nota](#) di AVENTAGGIATO, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- [Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è *fumus boni iuris*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- [Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
- [Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;
- [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;
- [Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;
- [Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.